

parte, e spirato il termine legale dell' appellazione, incasserà regolarmente l'importo della multa incorsa, il quale lo trasmetterà al proprio Governo per l'ulteriore erogazione a favore dell'Istituto di Marina.

§. 14.

Se un navigante con Passaporto o con Licenza si rifiutasse al pagamento della multa inflittagli, in tal caso gli I. R. Uffizj di Porto gli interdiranno l'ulteriore partenza, finchè non abbia sborsato l'intero importo della multa.

§. 15.

Al finire d'ogni anno ciascun I. R. Ufficio di Porto avanzerà all'I. R. Governo, da cui dipende, un fondato e motivato rapporto intorno allo stato, all'incremento ed al decremento dei legni austriaci muniti di Licenze o di Passaporti marittimi, coll'aggiunta dei motivi di tale aumento o diminuzione.

§. 16.

Onde evitare le molteplici scritturazioni, saranno fatti stampare tanto i certificati, quanto i protocolli e registri, cosicchè nel rilasciare spedizioni di Ufficio non s'abbia altro a fare, che completare le relative stampiglie a norma delle varie circostanze, colle necessarie date e solite sottoscrizioni.